

Circolare di Studio n.3 del 2018

MODELLI INTRASTAT – NOVITA’ E SEMPLIFICAZIONI DAL 2018

A decorrere dal 1 gennaio 2017 l’art. 4 c.1 lett. b) del D.L. n.193 del 2016 **ha abrogato** l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE.

Successivamente l’art. 13 c.4-ter del del D.L. n.244 del 2016 ha mantenuto in vita l’adempimento di cui sopra **fino al 31 dicembre 2017**.

Fermo restando il venir meno dell’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT inerenti gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute **a decorrere dal 1 gennaio 2018**, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017 ha introdotto **importanti misure di semplificazione** per quanto concerne gli elenchi INTRASTAT che decorrono **dal mese di gennaio 2018**.

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Sono obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat (all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate), i soggetti passivi che effettuano operazioni di acquisto e/o vendita nei confronti di altri soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea con riferimento alle seguenti operazioni:

- cessioni intracomunitarie di beni;
- prestazioni di servizi rese e diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR n.633 del 1972);
- acquisti intracomunitari di beni;
- prestazioni di servizi ricevute (art. 7-ter del DPR n. 633 del 1972).

Di seguito vengono riportate le principali semplificazioni introdotte dal sopracitato provvedimento:

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

2. ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI (Modello INTRA-2 Bis)

Con riferimento agli **acquisti di beni** nei confronti di soggetti UE, la presentazione degli elenchi INTRASTAT è obbligatoria, **solamente ai fini statistici** e con riferimento a periodi mensili, per i soggetti passivi che effettuano operazioni di acquisto di beni per un ammontare totale trimestrale **pari o superiore ad Euro 200.000** per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

I restanti contribuenti assolvono tale obbligo attraverso la comunicazione dei dati delle fatture (Nuovo Spesometro 2017) di cui all'art. 21 del D.L. n.78 del 2010 ovvero attraverso l'opzione alla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati prevista dall'art. 1 del D.Lgs n.127 del 2015.

3. ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE (Mod. INTRA-2 Quater)

Con riferimento alle **prestazioni di servizi ricevute** nei confronti di soggetti UE, la presentazione degli elenchi INTRASTAT è obbligatoria, **solamente ai fini statistici** e con riferimento a periodi mensili, per i soggetti passivi che effettuano operazioni di acquisto di servizi per un ammontare totale trimestrale **pari o superiore ad Euro 100.000** per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

I restanti contribuenti assolvono tale obbligo attraverso la comunicazione dei dati delle fatture (Nuovo Spesometro 2017) di cui all'art. 21 del D.L. n.78 del 2010 ovvero attraverso l'opzione alla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati prevista dall'art. 1 del D.Lgs n.127 del 2015.

Ulteriore novità riguarda la compilazione del campo "Codice servizio" il quale viene semplificato attraverso il passaggio dal CPA (codice delle prestazioni dei servizi) a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

4. ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI (Modello INTRA-1 Bis)

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Con riferimento alle **cessioni di beni** resta fermo l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT con:

- periodicità mensile (contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale **superiore** ad Euro 50.000);
- trimestrale (contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale **non superiore** ad Euro 50.000).

Tuttavia, solamente per i soggetti passivi che presentano gli elenchi INTRASTAT con periodicità mensile, il Provvedimento ADE del 25 settembre 2017 ha stabilito che la compilazione dei dati statistici è **facoltativa** per i soggetti che **non hanno effettuato** operazioni di vendita di beni per un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad Euro 100.000 in alcuno dei quattro trimestri precedenti.

5. ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE (Modello INTRA-1 Quater)

Con riferimento alle **prestazioni di servizi rese** resta fermo l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT con periodicità mensile o trimestrale secondo le condizioni riportate nel paragrafo 4 di questa circolare.

Con riferimento agli **elenchi intrastat relativi ai servizi resi** l'unica novità introdotta dal Provvedimento ADE del 25 settembre 2017 riguarda la compilazione del campo "Codice servizio" il quale viene semplificato attraverso il passaggio dal CPA a 6 cifre ad uno a 5 cifre.

6. CONCLUSIONI

Come previsto dall'Agenzia delle Entrate, **le soglie** appena descritte **operano in maniera indipendente**; il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle restanti tre categorie di operazioni.

Data

12/02/2018

Firma

Dott. Marco Figlioli

Roma – Via Rocca Priora, 6
Tel. 06/ 64 80 32 46
e-mail: m.figlioli@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65
Tel. 0966/ 45637
e-mail: m.figlioli@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com